

COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49

della **GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI A SERVIZIO DELLA S.S.421 – NEL TRATTO TRA VIA ZENI E MASO CANTON - E DI VIA ZENI – NEL TRATTO TRA LA P.ED. 202 E L’INCROCIO CON LA STRADA COMUNALE CONTRADDISTINTA DALLA P.F. 3331 IN C.C. CAVEDAGO”.
VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI FORMULATE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 4 TER, DELLA L.P. 26/93, DAI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI DA ESPROPRIARE.
AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. LORIS BOTTAMEDI CON STUDIO TECNICO AD ANDALO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI MEDESIMI LAVORI.
CIG: Z30206EBE7

Il giorno 19 ottobre 2017

ad ore 18.30

Nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori :

Daldoss Silvano	P
Cainelli Katia	A
Dalsass Valter G.	P

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Daldoss Silvano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI A SERVIZIO DELLA S.S.421 – NEL TRATTO TRA VIA ZENI E MASO CANTON - E DI VIA ZENI – NEL TRATTO TRA LA P.ED. 202 E L’INCROCIO CON LA STRADA COMUNALE CONTRADDISTINTA DALLA P.F. 3331 IN C.C. CAVEDAGO”.
VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI FORMULATE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 18, COMMA 4 TER, DELLA L.P. 26/93, DAI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI DA ESPROPRIARE.
AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. LORIS BOTTAMEDI CON STUDIO TECNICO AD ANDALO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI MEDESIMI LAVORI.
CIG: Z30206EBE7

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 61 di data 27.12.2016, esecutiva a termini di legge, mediante la quale è stato affidato al geom. Loris Bottamedi con studio tecnico ad Andalo l’incarico per la progettazione preliminare e definitiva dei lavori di realizzazione di un marciapiede a servizio della S.S 421 in C.C. Cavedago, nel tratto tra maso Zeni e maso Canton, con contestuale sistemazione dell’incrocio con via Zeni nonché per la predisposizione del tipo di frazionamento necessario ai fini dell’espropriazione delle aree interessate dai medesimi lavori .

Evidenziato che, a seguito dell’approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio comunale (deliberazione consiliare n. 6 di data 21 febbraio 2017), il geom. Loris Bottamedi con studio tecnico ad Andalo ha predisposto e consegnato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di marciapiedi a servizio della S.S 421 in C.C. Cavedago, nel tratto tra maso Zeni e maso Canton, con contestuale sistemazione dell’incrocio con via Zeni, con una previsione di spesa complessiva di €. 624.679,19.= di cui €. 341.303,49.= per lavori a base d’asta, €. 9.399,62.= per oneri sicurezza ed € 283.375,70.= per somme a disposizione dell’amministrazione.

Atteso che, ai fini della predisposizione del progetto esecutivo ed in conformità a quanto disposto dall’articolo 18, comma 4 bis, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, introdotto dall’articolo 30 comma 2 della L.P. 22 marzo 2001 n. 3, è stata data comunicazione ai proprietari degli immobili da espropriare dell’avvenuto deposito del progetto nella segreteria del Comune.

Evidenziato che entro il termine di 30 giorni dalla predetta comunicazione sono pervenute osservazioni, ai sensi dello stesso articolo 18, comma 4 bis, della L.P. n. 26/93, da parte dei seguenti proprietari intavolati:

- a) Viola Arturo, legale rappresentante della società Viola Arturo & C. S.a.s. con sede a Cavedago, titolare della struttura alberghiera ricettiva all’insegna “Hotel Olisamir” e proprietaria della p.f. 1335/5 in C.C. Cavedago, che con nota pervenuta in data 8 settembre 2017 sub prot. n. 2104/2017 ha espresso contrarietà al progetto di ampliamento dell’incrocio stradale tra la S.S. 421 e via Zeni, in quanto non solo peggiorerebbe le traiettorie di innesto dalla S.S. 421 a via Zeni rendendo più pericolosa la circolazione sulla stessa via Zeni la cui larghezza rimarrebbe inalterata a fronte di una maggior velocità consentita dal nuovo “innesto”, ma arrecerebbe anche un grandissimo danno alla proprietà ed all’attività ricettiva, nella misura in cui andrebbe a sottrarre un’area di parcheggio essenziale ed indispensabile, per autovetture ed autobus, che allo stato attuale viene pienamente sfruttata, soprattutto nei periodi festivi; il danno arrecato sarebbe oltremodo aggravato dalla mancata previsione di “un’adeguata compensazione in termini di parcheggio, mediante assegnazione di un altro luogo per il parcheggio (ben individuato), al posto di quello attuale”, ritenendo con ciò implicitamente inadeguato allo scopo il parcheggio di cui, in base al progetto, è prevista la realizzazione sulle pp.ff. 1668/3 e 1668/5 in C.C. Cavedago;
- b) Tasin Olga, proprietaria della p.ed. 202 in C.C. Cavedago, la quale con nota pervenuta in data 11.09.2017 sub prot. n. 2124/2017 ha chiesto all’Amministrazione comunale di rivedere il progetto al fine di mantenere invariato “l’accesso ed il transito, anche veicolare, alla stradina privata che conduce all’ingresso principale della casa” (p.ed. 202 in C.C. Cavedago) e di modificare il muro di contenimento a ridosso della parete ovest del edificio, in maniera tale che non venga pregiudicata la possibilità di accedere alla zona di parcheggio che la stessa richiedente intenderebbe realizzare nell’area di pertinenza dell’edificio;
- c) Viola Pio, proprietario della p.f. 1333/1 C.C. Cavedago che con nota pervenuta in data 2 ottobre 2017 sub prot. n. 2338/2017 ha lamentato che la suddetta particella fondiaria rappresenta l’andito dalla sua abitazione - p.ed. 163/1 in C.C. Andalo, già in precedenza interessata da esproprio per la realizzazione del

marciapiède a servizio della S.S. 421 sul lato nord dell'abitazione stessa e ha, pertanto, chiesto all'amministrazione di apportare dei correttivi al progetto in modo da limitare la superficie oggetto di esproprio.

Vista la relazione in merito alle suddette osservazioni predisposta dal Segretario comunale, responsabile unico del procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal progettista, geom. Loris Bottamedi con studio tecnico in Andalo.

Ritenuto di condividere il contenuto della predetta relazione ed in particolare:

- a) di accogliere le osservazioni presentata dalla signora Tasin Olga per le seguenti motivazioni:
- la strada privata che conduce all'accesso principale della p.ed. 202 in C.C. Cavedago risulta rappresentata catastalmente in modo difforme rispetto alla reale configurazione dei luoghi e, pertanto, si assicura che i lavori previsti non andranno a pregiudicare o peggiorare l'accesso o il transito, anche veicolare, all'ingresso principale della p.ed. 202 in C.C. Cavedago;
 - non sussiste alcuna ragione per non interrompere il muro di contenimento cui fa riferimento la signora Tasin, garantendo, in tal modo, la possibilità di accedere alla pertinenza esterna della p.ed. 202 in C.C. Cavedago direttamente dalla S.S. 421; si precisa, peraltro, che l'eventuale ribassamento del marciapiède potrà essere realizzato solo in corso d'opera, subordinatamente all'acquisizione, da parte della stessa signora Tasin, dell'autorizzazione comunale per la costruzione e il mantenimento di opere d'accesso ad uso civile, previo rilascio del nulla osta dell'Ente gestore della S.S. 421 (Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento);
- b) di prendere atto delle osservazioni formulate dal signor Viola Arturo, legale rappresentante della società Viola Arturo & C. S.a.s. con sede a Cavedago, stralciando, per il momento, dal progetto, alla luce anche della ristrettezza dei tempi per l'avvio della procedura di appalto dei lavori, tutta la parte relativa all'innesto tra la S.S. 421 e via Zeni, ad esclusione del marciapiède da realizzare sulla p.ed. 202 in C.C. Cavedago, e riservandosi di effettuare nei prossimi mesi un approfondimento sull'esistenza di soluzioni progettuali alternative per migliorare il medesimo innesto;
- c) di prendere atto delle osservazioni formulate dal signor Viola Pio, proprietario della p.f. 1333/1 in C.C. Cavedago, stralciando, per il momento, dal progetto, sempre alla luce della ristrettezza dei tempi per l'avvio della procedura di appalto dei lavori, tutta la parte relativa all'innesto tra la S.S. 421 e via Zeni, ad esclusione del marciapiède da realizzare sulla p.ed. 202 in C.C. Cavedago, e riservandosi di effettuare nei prossimi mesi un approfondimento sull'esistenza di soluzioni progettuali alternative per migliorare il medesimo innesto;

Considerato, inoltre, che, per quanto riguarda il parcheggio di cui è prevista la realizzazione sulle pp. ff. 1668/3 e 1668/5 in C.C. Cavedago, non risulta ancora perfezionata la procedura di variante al P.R.G. che ne avrebbe dovuto assicurare la compatibilità urbanistica e ritenuto, pertanto, che anche tale parcheggio venga stralciato dal progetto, mantenendo esclusivamente la previsione della realizzazione del marciapiède sulle medesime particelle fondiarie.

Verificato, infine, che lo stralcio dal progetto delle parti relative all'innesto tra la S.S. 421 e via Zeni e, rispettivamente, al parcheggio pubblico sulle pp. ff. 1668/3 e 1668/5 in C.C. Cavedago, comporta la necessità di rivedere il progetto e di modificare, conseguentemente, il tipo di frazionamento.

Ritenuto, quindi, di procedere all'affidamento degli incarichi per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "realizzazione di marciapièdi a servizio della S.S. 421 – nel tratto tra via Zeni e maso Canton - e di via Zeni – nel tratto tra la p.ed. 202 in C.C. Cavedago e l'incrocio con la strada comunale contraddistinta dalla p.f. 3331 in C.C. Cavedago", tenendo conto delle valutazioni in precedenza riportate.

Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrano i presupposti per affidare i predetti incarichi ad uno stesso professionista, stante l'esigenza di avere un unico interlocutore per le due distinte prestazioni professionali, tenuto conto dell'importo contenuto degli onorari professionali, nonché dell'urgenza di disporre del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento, al fine di avviare la procedura di affidamento dei lavori.

Constatato che nell'organico del Comune di Cavedago non è presente alcuna professionalità di tipo tecnico e ritenuto, quindi, necessario avvalersi di un tecnico esterno all'amministrazione.

Udita, al riguardo, e condivisa la proposta del Sindaco di affidare l'incarico di che trattasi al geom. Loris Bottamedi con studio tecnico ad Andalo, che ha già elaborato il progetto preliminare e definitivo dei lavori di che trattasi e che gode della fiducia dell'Amministrazione comunale per aver svolto per conto del Comune e di altri Comuni limitrofi, incarichi assimilabili a quello in oggetto indicato, dimostrando sempre notevole serietà e capacità professionale.

Evidenziato che, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, il geom. Loris Bottamedi, con nota di data 12.10.2017, acquisita agli atti del Comune in data 12.10.2017 sub prot. n. 2378-6/2017, ha dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "realizzazione di marciapièdi a servizio della S.S. 421 – nel tratto tra via Zeni e

maso Canton - e di via Zeni – nel tratto tra la p.ed. 202 in C.C. Cavedago e l'incrocio con la strada comunale contraddistinta dalla p.f. 3331 in C.C. Cavedago”, nonché per la conseguente correzione del tipo di frazionamento necessario ai fini dell'espropriazione delle aree interessate dai medesimi lavori.

Presa visione del preventivo di parcella da cui risulta un corrispettivo complessivo di €. 3.639,53.= così analiticamente suddiviso:

A. Onorario per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€.	3.824,80.=
B. Spese (25% di A)	€.	956,00.=
C. Totale A+B	€.	4.780,80.=
D. Sconto (40% di A+B)	- (meno) €.	1.912,32=
E. Totale scontato (C-D)	€.	2.868,48=
F. C.N.P.A.G. (4% di E)	€.	114,74.=
G. IVA (22% di E+F)	€.	656,41=
TOTALE	€.	3.639,53=

Accertata la congruità del corrispettivo richiesto dal geom. Loris Bottamedi tenuto conto del valore presunto dell'opera da progettare (€. 600.000,00.= di cui €. 300.000,00.= per lavori) e di quanto risultante dall'applicazione delle tariffe approvate con D.M. 17.06.2016.

Costatato, sulla base del curriculum presentato ai fini dell'affidamento dell'incarico per la progettazione preliminare e definitiva, che il geom. Loris Bottamedi ha dimostrato di essere in possesso delle capacità tecniche e di avere maturato una esperienza professionale molto qualificata per la tipologia di incarico oggetto di affidamento.

Tenuto conto della rilevanza economica e delle caratteristiche della prestazione professionale da acquisire tali da considerare la stessa come “incarico minore” rispettoso del principio comunitario di proporzionalità che va coniugato al principio di economicità che, ai sensi della Legge 241/2001, deve improntare qualunque procedimento amministrativo;

Ravvisata la sussistenza dei presupposti per l'affidamento diretto dell'incarico, ai sensi dell'articolo 10 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e dell'articolo 24, comma 1, lettere b), del regolamento di attuazione della medesima L.P. 26/93 approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., essendo il valore dell'importo stimato delle prestazioni posto a base di negoziazione inferiore all'importo di €. 46.000,00.=.

Visto l'articolo 20, comma 12, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm., ai sensi del quale per gli affidamenti di incarichi di progettazione di importo inferiore ad €. 26.000,00.= si può prescindere alla stipula di convenzioni con i professionisti incaricati.

Ritenuto di demandare al Segretario comunale l'affidamento dell'incarico di redazione della perizia geologica e geotecnica a supporto della progettazione esecutiva affidata al geom. Loris Bottamedi.

Vista la disponibilità finanziaria esistente alla Missione 10 – Programma 5- Titolo 2° - Macroagg. 2 - PCF.2-2- 1-9-12 (cap.3689) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2017.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile dell'Ufficio di ragioneria ha espresso parere di regolarità contabile.

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg..

Vista la L.P. 9.03.2016 n. 2.

Visto il T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L.

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare e fare propria la relazione predisposta in data 18.10.2017 dal segretario comunale, responsabile unico del procedimento, e di accogliere, per le motivazioni e con le condizioni e limitazioni in premessa esposte, le osservazioni presentate, ai sensi dell'articolo 18, comma 4 bis, della L.P. n. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm., dai signori Arturo Viola, legale rappresentante della società Viola Arturo & C. S.a.s. con sede a Cavedago, Tasin Olga e Viola Pio, relativamente al progetto definitivo dei lavori di realizzazione di marciapiedi a servizio della S.S 421 in C.C. Cavedago, nel tratto tra maso Zeni e maso Canton, con contestuale sistemazione dell'incrocio con via Zeni.

2.

2. Di affidare, per le motivazioni in premessa esposte e sulla base della relazione in precedenza approvata, al geom. Loris Bottamedi con studio tecnico ad Andalo l'incarico per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "realizzazione di marciapiedi a servizio della S.S. 421 – nel tratto tra via Zeni e maso Canton - e di via Zeni – nel tratto tra la p.ed. 202 in C.C. Cavedago e l'incrocio con la strada comunale contraddistinta dalla p.f. 3331 in C.C. Cavedago", alle condizioni indicate nel preventivo di parcella di data 12.10.2017, ed acquisito agli atti del Comune sub prot. n. 2378/2017, dove i compensi professionali per il medesimo incarico vengono quantificati nell'importo complessivo di €. 3.639,53.= così analiticamente suddiviso:

A. Onorario per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€.	3.824,80.=
B. Spese (25% di A)	€.	956,00.=
C. Totale A+B	€.	4.780,80.=
D. Sconto (40% di A+B) - (meno)	€.	1.912,32=
E. Totale scontato (C-D)	€.	2.868,48=
F. C.N.P.A.G. (4% di E)	€.	114,74.=
G. IVA (22% di E+F)	€.	656,41=
TOTALE	€.	3.639,53=

3. Di dare atto che il preventivo di parcella di cui sopra risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione comunale.

4. Di stabilire con il geom. Loris Bottamedi che:

- l'incarico è affidato, a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettere b), del regolamento di attuazione della medesima L.P. 26/93 approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.;
- nello svolgimento dell'incarico dovrà essere osservato quanto previsto in materia dalla L.P. 10.09.1993 n. 26, dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., dal D. Leg.vo 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili, e, per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dal D.Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.; il professionista incaricato dovrà, infine, tenere i necessari contatti con l'Amministrazione committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali errori e/o imprecisioni riscontrati nella documentazione presentata ed impegnandosi, eventualmente, a predisporre tutta la documentazione sostitutiva entro i termini che gli verranno assegnati;
- gli elaborati da presentare per la progettazione esecutiva sono elencati nell'allegato C del regolamento di attuazione della medesima L.P. 26/93 approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e dovranno essere consegnati in n. 4 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico (compreso formato DWG), entro il termine di 10 giorni dalla data di comunicazione del conferimento dell'incarico;
- il piano di sicurezza e coordinamento in fase progettuale dell'opera dovrà essere consegnato in n. 4 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico (compreso formato DWG), completo di tutti gli elaborati previsti dal D.Leg.vo 81/2008., entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento dell'incarico;
- per motivi validi e giustificati, l'Amministrazione committente può concedere proroghe per la consegna degli elaborati riferiti sia al progetto esecutivo che al piano di sicurezza e coordinamento, previa richiesta motivata presentata dal professionista prima della scadenza del termine fissato;
- per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati relativi sia al progetto esecutivo che al piano di sicurezza e coordinamento, sarà applicata una penale pari all'1 per mille del compenso relativo alle medesime prestazioni, fermo restando che l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% (diecipercento) del corrispettivo complessivo. Qualora l'importo complessivo della penale applicata superi il 10% dell'importo contrattuale la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto come previsto dall'articolo 136 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm. Per motivi validi e giustificati, il Comune, con nota del Segretario comunale, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata al Comune, prima della scadenza dei termini di consegna;
- il costo dell'opera la cui progettazione è oggetto del presente provvedimento ammonta a presunti €. 600.000,00.= di cui €. 300.000,00.= per lavori a base d'asta; tale costo costituisce l'importo massimo

che il Comune intende mettere a disposizione per la realizzazione dell'opera e rappresenta il limite entro cui il professionista deve redigere il progetto;

h) il pagamento del compenso sarà corrisposto dal Comune previa emissione di fattura da parte del professionista, entro 60 giorni dall'approvazione del progetto da parte del competente organo comunale;

e) tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il segretario ed il professionista; nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria.

5. Di incaricare il segretario comunale, responsabile unico del procedimento, di dare comunicazione agli interessati dell'avvenuto accoglimento delle osservazioni presentate, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo che sarà redatto dal geom. Loris Bottamedi sulla base dell'incarico di cui al precedente punto 2.
6. Di precisare che con la sottoscrizione della comunicazione di affidamento del contratto il geom. Loris Bottamedi dichiara sotto la propria responsabilità di essere in regola con gli adempimenti in materia contributiva, previdenziale ed assistenziale, ed inoltre di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto del contratto stesso, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione. Ai fini del perfezionamento del contratto il geom. Loris Bottamedi dovrà assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trento (Tn) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari. Ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. si evidenzia che il CIG assegnato al presente provvedimento è il seguente: **Z30206EBE7**
7. Di precisare, inoltre, che, essendo il corrispettivo del contratto di importo inferiore a € 26.000,00.- al netto di oneri fiscali e previdenziali, la stipulazione del contratto avviene mediante sottoscrizione, da parte del tecnico incaricato, di copia del presente provvedimento, per accettazione dell'incarico, ed in particolare di quanto stabilito ai punti 1, 3 e 4. della parte dispositiva del provvedimento.
8. Di dare atto che la spesa di €3.639,53, esigibile per intero nell'esercizio finanziario 2017,= derivante dal presente provvedimento trova adeguata imputazione alla Missione 10 – Programma 5- Titolo 2° - Macroagg.2 - PCF.2-2- 1-9-12 (Cap. 3689)
9. Di demandare al Segretario comunale l'affidamento al geologo dott. Stefano Facchinelli dello studio tecnico Geologo di Pergine Valsugana dell'incarico di redazione della perizia geologica e geotecnica a supporto della progettazione esecutiva affidata al geom. Loris Bottamedi, sulla base del preventivo offerta di data 080802017, acquisito agli atti del Comune sub prot. n. 1937 di data 09.08.2017.
10. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.
11. Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a decorsa pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, del T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.
12. Di dare evidenza del fatto che avverso la presente deliberazione è ammesso, durante il periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 79, comma 5, del del T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, nonché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

COMUNE DI CAVEDAGO

RELAZIONE IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 4 BIS, DELLA L.P. 10.09.1993 N. 26 E SS.MM., DAI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI DA ESPROPRIARE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI A SERVIZIO DELLA S.S.421 – NEL TRATTO TRA VIA ZENI E MASO CANTON - E DI VIA ZENI – NEL TRATTO TRA LA P.ED. 202 E L'INCROCIO CON LA STRADA COMUNALE CONTRADDISTINTA DALLA P.F. 3331 IN C.C. CAVEDAGO".

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un marciapiede a servizio della S.S 421 in C.C. Cavedago, nel tratto tra maso Zeni e maso Canton, con contestuale sistemazione dell'incrocio con via Zeni.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità della suddetta opera e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

Visto l'articolo 18 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm..

Dato atto che, entro il termine di 30 giorni allo scopo fissato, sono pervenute osservazioni da parte dei seguenti proprietari intavolati:

- a) Viola Arturo, legale rappresentante della società Viola Arturo & C. S.a.s. con sede a Cavedago, titolare della struttura alberghiera ricettiva all'insegna "Hotel Olisamir" e proprietaria della p.f. 1335/5 in C.C. Cavedago, che con nota pervenuta in data 8 settembre 2017 sub prot. n. 2104/2017 ha espresso contrarietà al progetto di ampliamento dell'incrocio stradale tra la S.S. 421 e via Zeni, in quanto non solo peggiorerebbe le traiettorie di innesto dalla S.S. 421 a via Zeni rendendo più pericolosa la circolazione sulla stessa via Zeni la cui larghezza rimarrebbe inalterata a fronte di una maggior velocità consentita dal nuovo "innesto", ma arrecherebbe anche un grandissimo danno alla proprietà ed all'attività ricettiva, nella misura in cui andrebbe a sottrarre un'area di parcheggio essenziale ed indispensabile, per autovetture ed autobus, che allo stato attuale viene pienamente sfruttata, soprattutto nei periodi festivi; il danno arrecato sarebbe oltremodo aggravato dalla mancata previsione di "un'adeguata compensazione in termini di parcheggio, mediante assegnazione di un altro luogo per il parcheggio (ben individuato), al posto di quello attuale", ritenendo con ciò implicitamente inadeguato allo scopo il parcheggio di cui, in base al progetto, è prevista la realizzazione sulle pp.ff. 1668/3 e 1668/5 in C.C. Cavedago;
- b) Tasin Olga, proprietaria della p.ed. 202 in C.C. Cavedago, la quale con nota pervenuta in data 11.09.2017 sub prot. n. 2124/2017 ha chiesto all'Amministrazione comunale di rivedere il progetto al fine di mantenere invariato "l'accesso ed il transito, anche veicolare, alla stradina privata che conduce all'ingresso principale della casa" (p.ed. 202 in C.C. Cavedago) e di modificare il muro di contenimento a ridosso della parete ovest del edificio, in maniera tale che non venga pregiudicata la possibilità di accedere alla zona di parcheggio che la stessa richiedente intenderebbe realizzare nell'area di pertinenza dell'edificio;
- c) Viola Pio, proprietario della p.f. 1333/1 C.C. Cavedago che con nota pervenuta in data 2 ottobre 2017 sub prot. n. 2338/2017 ha lamentato che la suddetta particella fondiaria rappresenta l'andito dalla sua abitazione - p.ed. 163/1 in C.C. Andalo, già in precedenza interessata da esproprio per la realizzazione del marciapiede a servizio della S.S. 421 sul lato nord dell'abitazione stessa e ha, pertanto, chiesto all'amministrazione di apportare dei correttivi al progetto in modo da limitare la superficie oggetto di esproprio.

Considerato che tali osservazioni sono state attentamente valutate nell'ottica del più efficace perseguimento dell'interesse pubblico attraverso il bilanciamento dei contrapposti interessi, sentito in merito anche il parere tecnico del progettista dell'opera e, per gli aspetti più propriamente politici legati alle

Ritenuto, pertanto, che a fronte di dette osservazioni possano essere assunte le seguenti determinazioni:

- a) le osservazioni (n. 2) presentate dalla signora Tasin Olga possono essere accolte per le seguenti motivazioni:
 - la strada privata che conduce all'accesso principale della p.ed. 202 in C.C. Cavedago risulta rappresentata catastalmente in modo difforme rispetto alla reale configurazione dei luoghi e, pertanto, si

assicura che i lavori previsti non andranno a pregiudicare o peggiorare l'accesso o il transito, anche veicolare, all'ingresso principale della p.ed. 202 in C.C. Cavedago;

- non sussiste alcuna ragione per non interrompere il muro di contenimento cui fa riferimento la signora Tasin, garantendo, in tal modo, la possibilità di accedere alla pertinenza esterna della p.ed. 202 in C.C. Cavedago direttamente dalla S.S. 421; si precisa, peraltro, che l'eventuale ribassamento del marciapiede potrà essere realizzato solo in corso d'opera, subordinatamente all'acquisizione, da parte della stessa signora Tasin, dell'autorizzazione comunale per la costruzione e il mantenimento di opere d'accesso ad uso civile, previo rilascio del nulla osta dell'Ente gestore della S.S. 421 (Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento);

- b) le osservazioni (n. 1) formulate dal signor Viola Arturo, legale rappresentante della società Viola Arturo & C. S.a.s. con sede a Cavedago evidenziano delle problematiche di qualche rilievo, e si suggerisce, pertanto, all'amministrazione, di tenerne, provvisoriamente, conto, stralciando dal progetto tutta la parte relativa all'innesto tra la S.S. 421 e via Zeni al medesimo innesto, ad esclusione del marciapiede da realizzare sulla p.ed. 202 in C.C. Cavedago, e riservandosi di effettuare nei prossimi mesi un approfondimento sull'esistenza di soluzioni progettuali alternative per migliorare il medesimo innesto;
- c) le osservazioni (n. 3) formulate dal signor Viola Pio, proprietario della p.f. 1333/1 in C.C. Cavedago, riguardano anch'esse l'innesto tra la S.S. 421 e via Zeni, per cui, analogamente a quanto proposto relativamente alle osservazioni del signor Viola Arturo, si suggerisce all'amministrazione di tenerne, provvisoriamente, conto, stralciando dal progetto tutta la parte relativa all'innesto tra la S.S. 421 e via Zeni al medesimo innesto, ad esclusione del marciapiede da realizzare sulla p.ed. 202 in C.C. Cavedago, e riservandosi di effettuare nei prossimi mesi un approfondimento sull'esistenza di soluzioni progettuali alternative per migliorare il medesimo innesto.

La suddetta relazione sarà sottoposta alla Giunta comunale e, ove, condivisa, sarà destinata a costituire parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo, con cui sarà dichiarata la pubblica utilità dell'opera e l'indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

Cavedago, 18 ottobre 2017

Il Responsabile unico del procedimento
- dott. Maurizio Tanel -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Daldoss Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 19.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo informatico del sito del Comune per dieci giorni consecutivi, dal 26.10.2017 al 04.11.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi del art.79 del T.U.LL.RR.O.C.

Lì, 06.11.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 – comma 2 – D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio